

ANNO 1996

16.3.1. REGOLAMENTO DEL PERSONALE.

OMISSIS IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art.40 del vigente Statuto dell'Azienda;
Esaminato il Regolamento tipo del Personale elaborato dal Cispel Toscana proposto alle Aziende del ns. settore;
Sentito il Direttore;

A VOTI UNANIMI CON VOTAZIONE RESA NEI MODI DI LEGGE

D E L I B E R A

Di approvare in base a quanto disposto dall'art. 40 del vigente Statuto il seguente Regolamento "Regolamento quadro in materia di assunzioni ed incompatibilità del personale":
Regolamento quadro in materia di assunzioni ed incompatibilità del personale

Capo I - Finalità e contenuto

Art. 1

Natura del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro intercorrente tra l'Azienda Speciale Pluriservizi ed i propri dipendenti ha carattere privatistico.

Pertanto esso è regolato dalle leggi sull'impiego privato, salvo specifiche deroghe per effetto di norme speciali, dai contratti collettivi, dai patti individuali nonché dagli eventuali usi e consuetudini aziendali., oltre che dal presente Regolamento.

Art.2

Ambito di applicazione del Regolamento

Il Presente regolamento (di seguito; il Regolamento) è adottato ai sensi dell'art.42 dello Statuto dell'Azienda Speciale Pluriservizi (di seguito indicata con l'acronimo A.S.P.) del Comune di Viareggio, approvato con deliberazione n. 110 del 28.11.1994, assunta dal Commissario Prefettizio e successive modificazione di cui alle deliberazioni n.ri 21 del 27.2.95 e 150 del 21.12.95 assunte dal Consiglio Comunale ed esecutive ai sensi di legge.

Il Regolamento disciplina quanto non specificatamente regolato dalle fonti richiamate al precedente art.1, nonché le incompatibilità con la posizione di dipendente dell'Azienda.

Capo II - Assunzione del Personale

Art.3

Costituzione del Rapporto di lavoro

la costituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle forme e degli obblighi stabiliti dalla legge ed, eventualmente, dalla contrattazione collettiva.

Il Personale da assumere è individuato secondo una delle modalità di cui agli articoli seguenti, di volta in volta scelte motivatamente dall'A.S.P. in relazione alla natura del posto da coprire salvo quanto previsto dal successivo art.5 comma 2.

Art.4

Requisiti per l'Assunzione

I requisiti per l'Assunzione sono di volta in volta stabiliti dall'AS.P. nel rispetto delle vigenti norme di legge ed in relazione alla specificità del posto da coprire. Essi riguardano: età minima e massima, titoli di studio richiesti, idoneità psico fisica alle mansioni, posizione rispetto ai precedenti e/o procedimenti penali in corso, possesso di ulteriori particolari condizioni speciali.

L'assunzione in servizio è subordinata alla preventiva e positiva verifica da parte dell'A.S.P. dei requisiti generali e speciali fissati dalla legge e dall'avviso di selezione.

Capo III - Modalità di individuazione del personale da assumere

Art.5

Concorso Pubblico e selezione esterna

Il concorso pubblico consiste nella ricerca esterna di personale mediante selezione preliminare degli aspiranti sulla base di titoli e/o prove attitudinali e successiva sottoposizione di un loro predeterminato numero massimo a prove di esame secondo quanto stabilito dall'avviso di ricerca del personale.

Il concorso è indetto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, mediante approvazione di un avviso pubblico di selezione da divulgarsi opportunamente, secondo modalità da definirsi nella delibera di approvazione.

Contenuto obbligatorio dell'avviso è il seguente: requisiti necessari per la partecipazione, le modalità di espletamento del concorso stesso; l'eventuale durata nel tempo della graduatoria.

E' Obbligatorio il ricorso alla procedura selettiva del concorso pubblico di cui al presente articolo nel caso di farmacista da assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonchè per i posti di Direttore delle farmacie di nuova istituzione.

L'avviso di ricerca di personale, in relazione alla natura, alle caratteristiche ed al numero dei posti da ricoprire, stabilisce un numero massimo di aspiranti che potranno essere ammessi alle prove d'esame, così da garantire rapidità ed economicità di espletamento del concorso nonchè adeguata possibilità di scelta tra gli aspiranti.

Gli Aspiranti da ammettere alle prove sono individuati mediante pre-selezione su uno o più titoli e/o prove attitudinali secondo specifici criteri e modalità che debbono essere definiti nell'avviso di ricerca di personale.

La valutazione dei candidati ai fini della definizione della graduatoria finale avviene solo su prove d'esame, di volta in volta stabilite dall'avviso pubblico di selezione in relazione al posto da coprire.

L'avviso di ricerca di personale stabilisce eventuali titoli o criteri di preferenza a parità di punteggio riportato nelle prove di esame.

La procedura di concorso pubblico prevista al presente articolo si applica anche per l'espletamento delle selezioni previste dallo Statuto aziendale e dal ccnl di categoria per l'assunzione del personale.

Art.6

Commissione Giudicatrice

Il concorso pubblico viene espletato da una Commissione giudicatrice nominata dal C.d.A. su proposta del Direttore. Essa è presieduta di diritto dal Direttore dell'A.S.P., o suo delegato purché in possesso di inquadramento non inferiore a quello del posto da coprire, e composta da un massimo di altri quattro membri, esperti in possesso di competenza tecnica specifica in relazione al posto da coprire.

La Commissione giudicatrice ha il compito, nel rispetto di quanto stabilito dall'avviso pubblico, di fissare le modalità di svolgimento del concorso, di garantire l'obiettività dei giudizi, di definire la valutazione dei titoli e le prove d'esame, di redigere la graduatoria finale del concorso.

Non possono far parte della Commissione Giudicatrice membri di organi pubblici elettivi o di governo, compresi i membri del C.d.A., nonchè rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali.

Non possono, inoltre, far parte della Commissione Giudicatrice parenti o affini degli aspiranti fino al quarto grado compreso.

La eventuale sussistenza delle predette condizioni è accertata nella prima seduta di esame delle candidature degli aspiranti e, in caso positivo, il Direttore propone al C.d.A. la sostituzione del Commissario interessato.

Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 1, della Commissione giudicatrice può essere membro, ma senza diritto di voto, anche un dipendente dell'A.S.P. in qualità di Segretario. In caso di sua assenza o mancanza il Presidente della Commissione Giudicatrice affiderà tale incarico ad un membro della Commissione medesima.

L'assenza di uno o più membri ai lavori della Commissione non costituisce condizione di improcedibilità, purchè ai lavori partecipi la maggioranza dei membri con diritto di voto e l'assenza non riguardi il Direttore od il suo delegato.

Ai componenti della Commissione giudicatrice estranei all'azienda viene attribuito un compenso determinato dal C.d.A.

Art. 7

Chiamata nominativa

La chiamata nominativa consiste nella assunzione di personale su proposta nominativa da parte del Direttore.

La assunzione per chiamata non è necessariamente preceduta da prove di esame, ma comunque deve essere formulata nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche professionali preventivamente definiti dal C.d.A., su proposta del Direttore, per il posto da coprire.

Art. 8

Collocamento obbligatorio

La materia è regolata dalle vigenti norme di legge, che regolano dettagliatamente la procedura da applicarsi per tali assunzioni.

Art.9

Passaggio diretto

Nel caso di personale da assumere per passaggio diretto da altro datore di lavoro con rapporto di lavoro di natura privatistica trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge (art. 33 L. 300/1970).

Nel caso di personale da assumere per passaggio diretto da altro datore di lavoro con rapporto di lavoro di natura pubblicistica, ancorchè contrattualizzato, l'A.S.P. dovrà preventivamente acquisire il provvedimento amministrativo di nulla-osta al trasferimento del dipendente interessato.

Capo IV - Norme finali

Art. 10

Incompatibilità

La qualità di dipendente dell'A.S.P. è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego o commercio, salvo specifica autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo nulla-osta del Direttore dell'Azienda.

Art. 11

Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge sull'impiego privato, ai contratti collettivi, ai patti individuali nonchè agli eventuali usi e consuetudini aziendali.

Art.12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione di definitiva approvazione diviene esecutiva ai sensi di legge.